

DECRETO 25 MARZO 2020

TUTTE LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO











PREMESSA

Il provvedimento del governo **riordina** la disciplina dei provvedimenti adottati in questa fase emergenziale e introduce delle novità che riguardano la regolamentazione dei rapporti tra l'attività del Governo e il Parlamento, tra l'attività dello Stato e delle Regioni e l'inasprimento delle conseguenze per coloro che non rispettano i limiti previsti dai provvedimenti restrittivi.









LE MISURE CHE POSSONO ESSERE ADOTTATE FINO AL 31 LUGLIO 2020

Fino al 31 luglio 2020 - termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - in tutto il Paese o in specifiche parti del territorio nazionale possono essere adottate una o più misure, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte.









- **a)** limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- **c)** limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;









- d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
- **e)** divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
- f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;









- g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
- h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
- i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;









ELENCO MISURE

- I) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
- m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
- **n)** limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

WWW.ALIAUTONOMIE.IT 🚮 💟 👩 🟹









- •) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonchédi trasporto pubblico locale;
- **p)** sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazioneartistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;









- **q)** sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
- r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- **s)** limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;









- t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
- **u)** limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;









- **v)** limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
- z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale prodeterminate e edequate a provenire e ridurre il interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;











- **aa)** limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
- **bb)** specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS)
- cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;









- dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;
- ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
- ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;











ELENCO MISURE

gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti centagio con adezione di attrumenti di protocolli di sicurezza anti centagio con adezione di attrumenti di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.







CHI ADOTTA LE MISURE

Le misure sono adottate attraverso uno o più DPCM:

su proposta del **Ministro della salute,** sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, o i presidenti delle regioni interessate, se riguardano esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, o il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome se riguardano l'intero territorio nazionale.

su proposta dei **presidenti delle regioni interessate**, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, o del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, se riguardano l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia.

WWW.ALIAUTONOMIE.IT 1 2 8 3









RAPPORTI TRA GOVERNO E REGIONI

Nelle more di adozione dei DPCM e con efficacia limitata fino a questo momento i Presidenti delle Regioni possono adottare, nell'ambito esclusivo delle proprie competenze, ulteriori misure restrittive, che non incidano sulle attività produttive o di rilevanza strategica per l'economia nazionale. Resta in capo al Governo la funzione di coordinamento e di omogeneità sul territorio nazionale.

I **Sindaci** possono adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza nel quadro delle misure statali e di quelle elencate.










RAPPORTI TRA GOVERNO E PARLAMENTO

Ogni iniziativa governativa verrà trasmessa ai Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio o un Ministro delegato, andranno a riferire periodicamente al Parlamento sulle misure adottate.











APERTURA "COATTA" PER LE ATTIVITÀ NON OGGETTO DI SOSPENSIONE

Per far fronte alle situazioni che hanno visto alcune categorie scioperare chiudendo o limitando le loro attività, fino al 31 luglio 2020 può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, **con provvedimento del prefetto assunto dopo avere** sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.











INASPRIMENTO SANZIONI

Le sanzioni penali permangono solo per chi viola l'obbligo di restare in casa perché risultato positivo al tampone del Covid-19: 'nei loro confronti la reclusione da uno a 5 anni prevista per i delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.)

- a) Multa dai 400 ai 3000 euro per chi trasgredisce le misure restrittive adottate;
- b) Aumento della multa fino a un terzo per chi si sposta con veicoli senza che ricorrano i motivi di urgenza, di lavoro e di salute;
- c) Chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le attività commerciali che violano gli obblighi previsti.

WWW.ALIAUTONOMIE.IT 1 2 6 2





